, sociazio	
NASA.I.A.O.	
Associazione kaliana la finale la fi	
60101VA	
O ilo.	
STATUTO SOCIALE	
"Associazione Italiana Avicoli Ornamentali Ente del Terzo Settore"	
ART. 1 - DENOMINAZIONE	
È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli	
36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017,	
l'Associazione denominata "Associazione Italiana Avicoli Ornamentali Ente del	
Terzo Settore ", siglabile come "A.I.A.O. E.T.S. ". L'Ente si iscriverà al Registro Unico	
Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di	
riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo	
dell'acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro	
Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del	
Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
(ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo E.T.S., anche se previsto nella	
denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella	
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
ART. 2 - SEDE	
pagina 5	

L'Ente ha sede a Roma (RM) in Via Carlo Antoni n. 13. Il trasferimento della sede	
associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.	
ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE	
L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non	
discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva	
o principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs.	
117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche	
e di utilità sociale, in particolare:	
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
con finalità educativa;	
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del	
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.	
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di tutelare e	
valorizzare la natura e l'ambiente nonché la biodiversità avicola, attraverso la	
promozione e la divulgazione delle conoscenze inerenti la conservazione delle razze	
autoctone italiane e ornamentali, anche estere, attraverso la loro tutela,	
conservazione, riproduzione e diffusione, sostenendo altresì il miglioramento e lo	
sviluppo del patrimonio avicolo nazionale diffondendo i sistemi del corretto	
pagina 6	
pagma o	

allevamento a scopo ornamentale ed espositivo ed agevolando la riproduzione di	
razze rare altrimenti in via d'estinzione e la selezione di nuove razze e/o colorazioni.	
A tal fine A.I.A.O. E.T.S. avrà tra i suoi riferimenti Entente Européenne d'Aviculture et	
de Cuniculture.	
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, in particolare, l'Ente potrà:	
- collaborare con enti, istituzioni, federazioni in ambito nazionale ed	
internazionale che condividano gli stessi scopi statutari e lo stesso interesse	
per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, e per la selezione e	
la promozione dell'allevamento di piccoli animali domestici;	
- promuovere a mezzo stampa la cultura avicola anche attraverso la	
pubblicazione di una rivista e altre pubblicazioni;	
- promuovere e coordinare le iniziative e le attività degli iscritti a mezzo del sito	
internet ufficiale;	
- istituire ed aggiornare il libro degli standard delle razze avicole pure ed	
ornamentali;	
- conservare ed aggiornare il Registro Nazionale Allevatori (RNA) delle razze	
avicole pure ed ornamentali;	
- promuovere ed organizzare manifestazioni attinenti gli ambiti di interesse	
sociale che abbiano carattere di esposizione divulgativa, concorso, mostra	
scambio, in ambito nazionale e internazionale che riguardino l'avicoltura	
principalmente, ma anche l'allevamento di piccoli animali domestici o da	
compagnia, l'agricoltura e le tematiche ambientali;	
- fornire contrassegni inamovibili acquistati da ditte specializzate o ricevuti da	
pubbliche istituzioni o da altri organismi anche internazionali, ai quali l'Ente	
aderisce;	
pagina 7	

- promuovere ed organizzare manifestazioni a	a carattere sportivo in ambito
nazionale o internazionale, aperte a tut	-
riconoscimenti delle attività di selezione e a	
pure ed ornamentali, particolarmente di quelle	
- promuovere ogni attività ritenuta utile e funz	
finalità statutarie, nonché la cooperazione cor	_
campi della vita culturale e sociale, operino n	
natura e dell'ambiente anche attraverso attività	à di ricerca scientifica;
- svolgere le attività di interesse generale so	praindicate anche mediante il
coordinamento, la regolamentazione e verifi	ca dell'attività svolta dai propri
soci e dai loro iscritti.	
Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ec	d organizzare percorsi educativi,
corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rass	segne, mostre ed eventi, stage,
centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere	negli ambiti di interesse sociale
(sia in Italia che all'estero) nonché momenti di soci	ializzazione fra i soci. Potranno
anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digi	tali, volantini, gadget, webinar,
canali didattici su televisioni locali o dedicati ir	n Live-streaming via Internet,
videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, vide	eo-articoli, podcast, siti Internet,
account social networks o iniziative di conoscenza a	attinenti agli ambiti di interesse
sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di racco	olta fondi al fine di finanziare le
attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma,	, anche in forma organizzata e
continuativa e mediante sollecitazione al pubblic	co o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impieg	gando risorse proprie e di terzi,
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei pr	rincipi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubbli	co ed in conformità al disposto
pagina 8	

legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di	
interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e	
strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i	
criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.	
107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e	
impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di	
alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione	
potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.	
L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante	
un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione	
funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché	
risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività	
di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare	
con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.	
L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai	
competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio	
dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la	
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione	
potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse	
pagina 9	

generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.	
ART. 4 - SOCI	
L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa,	
accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le	
deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci	
costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi	
di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e hanno	
ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni,	
per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Ente e per	
esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.	
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato nei limiti e nelle	
modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni socio maggiorenne ha	
diritto di candidarsi alle cariche sociali. È inoltre consentita l'ammissione come	
associati di altre Associazioni, Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro,	
nel rispetto delle norme di riferimento, i quali dovranno indicare nella richiesta di	
iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione.	
È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.	
ART. 5 - PATRIMONIO	
L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione	
nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il	
patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,	
contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque	
denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è	
pagina 10	

utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale
indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi
incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma
organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di
amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta
dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché
obbligatoriamente annotata nel libro degli associati.
Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:
a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;
b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti
interni;
c) versare la quota associativa.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte
dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere
firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la
loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di
ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della
pagina 11

quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno	
sociale.	
È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare	
l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua	
presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo	
termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in	
occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.	
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità	
previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le	
regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono	
limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e	
democrazia interna.	
democrazia interna.  ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.  A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di	
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI  I soci cessano di appartenere all'Ente:  a) per decesso;  b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;  c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;  d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.	

sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato	
all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.	
Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il	
quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante	
comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata	
presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo	
di amministrazione.	
ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	
L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal	
caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività	
in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun	
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere	
rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite	
dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
forfetario.	
Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni	
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e	
successive modificazioni e integrazioni.	
ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE	
L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di	
amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio	
sociale, quest'ultimo se necessario.	
pagina 13	
pagma 13	

ART. 11 - LIBRI SOCIALI	
L'Ente tiene:	
a) il libro degli associati;	
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;	
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;	
d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.	
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste	
dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di	
amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri	
sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente, che potrà anche inviarli in	
formato elettronico.	
ART. 12 - ORGANI SOCIALI	
Gli organi dell'Ente sono:	
<ul> <li>assemblea dei soci;</li> </ul>	
organo di amministrazione;	
<ul> <li>organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le</li> </ul>	
previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);	
<ul> <li>revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le</li> </ul>	
previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).	
ART. 13 - ASSEMBLEA	
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita	
associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno	
una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del	
bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria	
per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di	
pagina 14	

fusione, scissione e trasformazione.	
ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci	
in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della	
quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il	
principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del	
Codice civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore	
potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al	
numero dei loro associati. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro	
socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un	
massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.	
Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e	
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque	
denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari	
categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali	
assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto	
dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.	
ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
L'assemblea ordinaria dei soci:	
a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;	
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
conti;	
c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni	
pagina 15	

di responsabilità nei loro confronti;	
e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di	
amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali	
ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;	
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
alla sua competenza;	
h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e	
sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;	
i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo	
9 del presente statuto;	
j) su proposta dell'organo di amministrazione delibera, modifica e approva i	
regolamenti interni (che sono subordinati allo statuto e non entrano in contrasto con	
esso) e le eventuali successive modifiche, convalidandole per renderle attuative.	
L'assemblea straordinaria dei soci:	
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;	
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
alla sua competenza.	
Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari	
opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca	
sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia	
delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di	
approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di	
amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea	
pagina 16	

	può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione	
	ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia	
	possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	ART. 16 - CONVOCAZIONE	
	La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di	
	propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno	
	l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni	
	dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente	
	almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve	
	contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito	
	avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca	
	del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta	
	elettronica (certificata o meno).	
	ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE	
	L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della	
	maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima	
	convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione,	
	qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente	
	costituita.	
	L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno	
	tre quarti degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è	
	regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci	
	intervenuti.	
	pagina 17	
i e		I

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà	
invece in ogni caso necessaria la presenza (quorum costitutivo) ed il voto favorevole	
(quorum deliberativo) di almeno tre quarti degli associati.	
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere	
attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso	
il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e	
certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci	
intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla	
discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma	
digitale.	
ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO	
Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo	
dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.	
ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti	
tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri	
compreso fra tre e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente	
ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere	
l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla	
loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs.	
117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente	
onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare	
lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di	
onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e	
gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera	
pagina 18	

validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere	
favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione	
l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.	
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del	
mandato, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando	
l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea	
ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In	
caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità	
l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	
L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di	
convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno	
quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga	
opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda	
espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal	
Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal	
Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie	
regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del	
Presidente.	
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno	
essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla	
video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in	
modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di	
percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla	
votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.	
pagina 19	

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo	
ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano	
espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti	
funzioni:	
a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse	
generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei	
principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;	
b) attua le deliberazioni dell'assemblea;	
c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;	
d) predispone il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
(quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale	
svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale	
delle attività diverse eventualmente svolte;	
e) propone all'assemblea le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda	
delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;	
f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli	
incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le	
caratteristiche;	
g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese	
effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;	
h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;	
pagina 20	

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;	
j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e	
strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse;	
k) conferire deleghe operative per agevolare il raggiungimento delle proprie finalità	
nel solco di quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.	
ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	
Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e	
finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato	
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle	
finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.	
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai	
limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio	
sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per	
cassa.	
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1	
milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee	
guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web	
gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli	
associati.	
Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il	
pagina 21	
pugmu 21	

30 di giugno di ogni anno.	
ART. 22 - IL PRESIDENTE	
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e	
dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di	
amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del	
funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto	
dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la	
corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel	
caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.	
ART. 23 - RESPONSABILITÀ	
Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto	
incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon	
andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti	
normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore,	
degli associati e dei terzi.	
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è dovuto il solo rimborso delle spese	
vive incontrate per l'espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e	
conseguenti.	
ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO	
L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della	
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché	
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non	
sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un	
suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di	
22	
pagina 22	

controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario)	
sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del	
Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere	
scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	
Civile. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di	
Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al	
Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano	
iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori	
legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.	
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per	
legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui	
all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.	
ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo	
finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex	
articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi	
vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di	
amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di	
amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La	
nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti	
pagina 23	

nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del	
D. Lgs. 117/2017.	
ART. 26 - DURATA	
La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a	
specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.	
ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI	
L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e	
potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un	
migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché	
delle attività di interesse generale promosse.	
Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-	
scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati	
saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà	
le persone più adatte per titoli ed esperienza e ne regolamenterà modalità di	
composizione, operative e di mandato. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere	
consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.	
Fanno parte dei comitati degli Organi tecnici:	
- ordine dei giudici;	
- comitato tecnico scientifico;	
- comitato di redazione.	
ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte	
alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi	
giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.	
ART. 29 - SCIOGLIMENTO	
AKI. 29 - SCIUGLIMENTU	
pagina 24	

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta	
straordinaria, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto, con	
l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice	
Civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il	
patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo	
dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D.	
Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo	
Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla	
Fondazione Italia Sociale.	
ART. 30 - NORMA FINALE	
Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in	
materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto	
compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e	
relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia.	
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e	
l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione	
dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si	
applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo	
Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato, ed i	
medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in	
vigore.	
pagina 25	